



# COMUNE DI BEINETTE

PROVINCIA DI CUNEO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N.42**

**OGGETTO:**

**ADOZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI VARIANTE PARZIALE N. 15 AL P.R.G.C. EX ART. 17, COMMA 5, L.R. 5/12/1977, N. 56 E S.M. ED I.**

L'anno **duemiladiciotto**, addì **sette**, del mese di **novembre**, alle ore **20.30** nella Sala Consiliare Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BUSCIGLIO Lorenzo	Sindaco	X	
BERTONE Bruno	Vice Sindaco	X	
FRANCHINO Mario	Consigliere	X	
GARELLI Luciana	Consigliere	X	
BOTTASSO Roberto	Consigliere	X	
COSTAMAGNA Silvio	Consigliere	X	
DUTTO Chiara	Consigliere	X	
GARELLI Valerio	Consigliere		X
GARELLO Pierluigi	Consigliere	X	
GIORGIS Gabriele	Consigliere		X
LUCCHINO Marco	Consigliere	X	
REBUFFO Vanna	Consigliere	X	
SFERRUZZA Sandra	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott.ssa CASALES Manuela..**

Il Signor **BUSCIGLIO Lorenzo** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Si allontanano dall'aula il Vicesindaco Bertone ed il Consigliere Lucchino (presenti 9) .

Il Sindaco illustra brevemente le motivazioni che hanno portato alla redazione della variante e dà la parola al Geom. Musso, tecnico comunale, che illustra tecnicamente il punto all'ordine del giorno.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che,

il Comune di Beinette è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. 29/7/1997, n. 44-21262 e successivamente variato con:

la Variante strutturale n. 1, approvata con D.G.R. 29/6/2000, n. 5-297;

la Variante strutturale 2002 con adeguamento al Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164;

le seguenti varianti parziali ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., approvate con:

- 1) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 26/11/1998, n. 65;
- 2) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 1/3/1999, n. 7;
- 3) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 3/5/1999, n. 22;
- 4) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 18/4/2000, n. 17;
- 5) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 22/1/2001, n. 2;
- 6) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 10/6/2002, n. 25;
- 7) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 28/6/2006, n. 23 (n. 1 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 8) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 20/9/2006, n. 35 (n. 2 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 9) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 16/6/2008, n. 32 per adeguamento alla normativa sul commercio ex D.G.R. 24/3/2006, n. 59-10831 (n. 3 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 10) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 22/4/2009, n. 8 (n. 4 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 11) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 24/6/2013, n. 14 con adeguamento alla normativa sul commercio ex D.G.R. 20/11/2012, n. 191-43016 (n. 5 sulla Variante 2002 approvata con D.G.R. 23/3/2005, n. 25-15164);
- 12) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 22/2/2017, n. 16;
- 13) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 27/9/2017, n. 41;
- 14) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 18/4/2018, n. 19;

le seguenti modifiche non costituenti variante ai sensi dell'art. 17, comma 12, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., approvate con:

- 1) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 25/2/1998, n. 13;
- 2) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 27/3/1998, n. 21;
- 3) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 10/8/1998, n. 42;
- 4) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 10/8/1998, n. 43;
- 5) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 1/3/1999, n. 8;
- 6) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 1/3/1999, n. 10;
- 7) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 1/3/1999, n. 11;
- 8) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 29/11/2000, n. 47;

- 9) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 12/3/2001, n. 15;
- 10) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 14/5/2002, n. 16;
- 11) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 14/5/2002, n. 17;
- 12) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 12/11/2003, n. 49;
- 13) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 16/7/2007, n. 30;
- 14) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 26/9/2007, n. 38;
- 15) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 14/4/2008, n. 27;
- 16) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 14/4/2008, n. 28;
- 17) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 25/11/2009, n. 32;
- 18) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 26/4/2010, n. 20;
- 19) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 27/9/2010, n. 37;
- 20) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 22/6/2016, n. 24;
- 21) Deliberazione di Consiglio Comunale in data 22/6/2016, n. 25;

con Deliberazione di Consiglio Comunale in data 27/5/2015, n. 20 è stata approvata la -  
perimetrazione dei centri abitati - ai sensi dell'art. 81, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;

a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento  
urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;

a tal fine, con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 19/2/2017, n. 450 è stato  
affidato l'incarico di predisposizione della Variante Parziale al P.R.G.C. ex art. 17, comma 5, L.R.  
5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. all'Arch. Fabio GALLO dello studio TAUTEMI Associati S.r.l., con  
sede a Cuneo (Cn);

le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R.  
5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. in quanto:

- a) non modificano l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle  
modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale  
o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'artt. 21 e 22 per più di 0,5 mq  
per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'artt. 21 e 22 per più di 0,5 mq  
per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano oltre il 4 % la capacità insediativa residenziale prevista all'atto  
dell'approvazione del P.R.G., in quanto il Comune ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e  
che non è stata attuata la previsione di P.R.G. relativa ad aree residenziali di completamento e  
nuovo impianto almeno nella misura del 70 %;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente,  
relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6  
% essendo il comune dotato di popolazione inferiore a 10.000 abitanti;
- g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la  
classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
- h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e  
salvaguardia ad essi afferenti;

le modifiche, inoltre, non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree  
non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 4.222 ab.;

nel complesso delle varianti approvate dal presente Comune ai sensi art. 17, comma 5, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lett. c), d), e), f) del precedente elenco e più precisamente:

- punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di  $\pm 0,5$  mq/ab corrispondente a mq 2.111 (ab 4.222 x 0,5), non ha subito con la presente variante alcuna modifica e pertanto si deve far riferimento a quanto intervenuto con i precedenti procedimenti di variante. A tal proposito si richiama l'ultima variante con la quale si è intervenuto sulle aree a standard: variante parziale n. 11 dalla quale emerge che complessivamente con tale tipologia di variante si è venuto a determinare un ampliamento complessivo pari a mq 2.111, cioè l'intero ampliamento consentito, pertanto in futuro sarà possibile intervenire, sulle aree a standard, solo riducendone la superficie. (vedasi schema riassuntivo);
- punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 4.222 ab. che non ha subito incrementi;
- punto f): relativamente all'incremento del 6% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive e terziarie. La superficie territoriale complessiva del P.R.G. vigente per le aree produttive risulta essere di mq 448.747, generando un incremento massimo disponibile pari a mq 26.924; ne sono già stati sfruttati con le precedenti varianti parziali mq 3.909 e con questa variante si produce una riduzione di S.T. di mq 12.695 ottenendo una nuova possibilità di incremento per future esigenze di settore di mq 35.710 (12.695 + 23.015). Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17, comma 5, lett. f) della L.U.R., risulta essere modificata.

Relativamente alle aree terziarie, si precisa che con la presente variante non si apportano modifiche alla Superficie Territoriale. Pertanto la situazione inerente la capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17, comma 5, lett. f) della L.U.R., risulta essere quella della variante parziale n. 7. Essendo la Superficie Territoriale delle aree terziarie pari a mq 34.437 e l'incremento ammesso del 6% è pari a mq 2.066; con la precedente variante parziale n. 7 sono stati utilizzati mq 353; quindi rimangono a disposizione ancora mq 1.713 (2.066 - 353) per future esigenze (vedasi schema riassuntivo);

- Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza:

#### TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 5

Variante 2002	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 4.222		S.T. aree produttive	S.T. aree terziarie
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	448.747	34.437
			0,06	0,06
<b>2.111 mq</b>	<b>mc</b>	<b>26.924 mq</b>	<b>2.066 mq</b>	

Varianti parziali	aree servizi mq	aree residenziali mc	aree produttive Sup.Ter. mq	aree terziarie Sup.Ter. mq
VP7	- 615	- 177	/	+ 353
VP8	/	/	/	/

VP9	/	/	/	/
VP10	/	- 315	+ 1.760	/
VP11	+ 2.726	+ 315	+ 2.149	/
VP12	/	- 7.450	/	/
VP13	/	/	/	/
VP14	/	/	/	/
VP15	/	+ 7.476,6	- 12.695	/
TOTALE MODIFICHE	+ 2.111	- 150,4	- 8.786	+ 353
<b>RESIDUO A DISPOSIZIONE</b>	+ 0 mq	<b>150,4 mc</b>	<b>S.T. a disposizione: 35.710 mq</b>	<b>S.T. a disposizione: 1.713 mq</b>
	- 4.222 mq	+ <b>increm. 4%</b>		

dal momento in cui non ricorrono le condizioni di cui all'art. 17, comma 9, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., la presente variante è stata assoggettata al procedimento di V.A.S. svolgendo la fase di Verifica di Assoggettabilità mediante la predisposizione del Rapporto Preliminare;

il Comune di Beinette ha, con Deliberazione di Giunta Comunale in data 4/4/2018, n. 62 individuato presso il Dipartimento Tecnico del Comune di Mondovì l'Organo Tecnico Comunale atto a svolgere gli adempimenti necessari ai fini V.A.S. inerenti la variante parziale n. 15;

prima di procedere all'adozione del progetto preliminare di variante è stato richiesto al Settore competente della Provincia di Cuneo, all'A.S.L. CN1, all'A.R.P.A. Piemonte ed alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio il parere ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m. ed i., al fine di verificare l'assoggettabilità della variante alla fase di Valutazione;

con nota protocollo n. 71613 del 18/6/2018 la A.S.L. CN1 - Dipartimento di Prevenzione: Servizio Igiene e Sanità Pubblica - ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento;

con nota protocollo n. 46294 del 19/6/2018 la Provincia di Cuneo - Settore Tutela del Territorio - ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare;

con nota protocollo n. 00055545/2018 del 25/6/2018 l'A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento Territoriale di Cuneo - ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare;

con nota prot. 8572-34.19.01/30.2 del 9/7/2018, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha ritenuto di escludere dalla procedura di V.A.S. la variante in argomento evidenziando alcuni rilievi di cui si è tenuto conto nella redazione del Progetto Preliminare;

con verbale in data 26/7/2018 l'Organo Tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7, L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m. ed i., in conformità con i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione la presente variante urbanistica;

la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

per quanto è a conoscenza di questa Amministrazione, la presente variante non è incompatibile con piani o progetti sovracomunali;

la variante, non avendo carattere generale, è esente dalla procedura di adeguamento al P.P.R. ma richiede la verifica di coerenza delle previsioni urbanistiche con il P.P.R. dedicando apposito capitolo all'interno della Relazione di Variante;

Visti,

il P.R.G. vigente;

il progetto di variante redatto dal tecnico incaricato e pervenuto al protocollo n. 0008060 del 31.10.218;

la L.R. 14/12/1998, n. 40 e s.m. ed i.;

la L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i. ed in particolare l'art. 17, commi 5 e segg.;

il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

il D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m. ed i.;

Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico ex art. 49, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i.;

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

1) Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di adottare il progetto preliminare di variante parziale n. 15 al P.R.G.C. vigente ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i., costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione;

- Norme di Attuazione e tabelle di zona;

- Tav. 1 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale

scala 1:5.000

- Tav. 2.1 – Progetto P.R.G. – Concentrico

scala 1:2.000

- Tav. 2.2 – Progetto P.R.G. – Villaggio Colombero

scala 1:2.000

- Tav. 2.3 – Progetto P.R.G. – Zone produttive

scala 1:2.000

3) Di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dall'art. 17, commi 5 e segg., L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;

4) Di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;

5) Di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;

6) Di dare atto che, a seguito della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, l'Organo Tecnico ha ritenuto, conformemente ai pareri intervenuti, di escludere la presente variante dalla fase di valutazione;

7) Di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni

del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. 3/10/2017, n. 233-35836 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);

8) Di dare atto che ai sensi degli artt. 4 e 5, Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m. ed i. il responsabile del procedimento è RAINISIO Geom. Diego, al quale si dà mandato per i successivi adempimenti;

9) Di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia ex art. 58, L.R. 5/12/1977, n. 56 e s.m. ed i.;

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con votazione unanime favorevole espressa per alzata di mano

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m. ed i., onde proseguire con l'iter della variante in tempi celeri.

Rientrano in aula il Vicesindaco Bertone ed il Consigliere Lucchino (presenti 11) .


Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
F.to: BUSCIGLIO Lorenzo

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Firmato digitalmente  
F.to: Dott.ssa CASALES Manuela.

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 14 NOV. 2018



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa CASALES Manuela.

Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 7.8.1990 n.241 e s.m.i. avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.